

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020**

Premessa

La presente relazione tecnico - finanziaria viene redatta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali integrate con quanto disposto dalla circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze; unitamente alla Relazione illustrativa, è pubblicata secondo quanto disposto dall'art. 21 comma 2 D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale della Camera di Commercio Riviere di Liguria _ Imperia La Spezia Savona nell'apposita sezione.

La costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 è stata effettuata tenuto conto di quanto segue.

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 (di seguito CCNL 16-18) che è intervenuto in materia di determinazione e utilizzo del salario accessorio e, in particolare, del Fondo risorse decentrate, introducendo nuove disposizioni che sostituiscono integralmente la disciplina previgente come espressamente indicato dall'art. 71 che prevede che *“La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni”*.

Negli articoli 67 “Fondo risorse decentrate: costituzione” e 68 “Fondo risorse decentrate: utilizzo” si trovano gli elementi fondamentali per definire rispettivamente la quantificazione delle risorse decentrate e il loro utilizzo.

La Dichiarazione congiunta n. 5 precisa infine che *“in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*.

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nella delibera n. 19 del 9 ottobre 2018, ha enunciato il seguente principio di diritto *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

L'art. 11 comma 1 del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12, dispone che *“in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai*

contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; [...]".

MODULO 1

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, in applicazione delle disposizioni contenute nel CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato in complessivi € 648.841,78 con determina del Segretario generale n. 3 del 23.1.2020, relativamente alla sola componente stabile, e, successivamente, con determina del Segretario generale n. 102 del 10.12.2020.

A seguito della sottoscrizione, in data 21 maggio 2018, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 la nuova disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse decentrate è contenuta nell'art. 67, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica tutte le discipline dei precedenti CCNL in materia di fondi risorse decentrate, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

A decorrere dall'anno 2018, tutte le risorse stabili dell'anno 2017, come definitivamente certificate dall'organo di revisione, comprensive di quelle a finanziamento del fondo delle progressioni economiche e degli importi dell'indennità di comparto a carico del fondo, devono essere inglobate in un Unico Importo Consolidato (art. 67 comma 1), decurtate delle risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, i cui importi non saranno più a carico del fondo ma dovranno essere imputati a carico del bilancio dell'ente (art. 15 comma 5). Rimane acquisito nell'Unico Importo Consolidato, come chiarito anche dall'Aran con il parere CFL15 del 9 ottobre 2018, la quota parte delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota della dirigenza, che non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di "Alta Professionalità".

L'Unico Importo Consolidato così determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi e viene incrementato ulteriormente con nuove risorse stabili come specificamente individuate dal contratto stesso (art. 67 comma 2).

Gli enti possono poi alimentare il fondo di parte stabile con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo ccnl (art. 67 comma 3).

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 68 comma 1).

Infine il ccnl dispone chiaramente che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016 (art. 67 comma 7).

Al fine di determinare le risorse annualmente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa occorre decurtare dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme

già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Di seguito si procede con la definizione ed illustrazione delle risorse decentrate per l'anno 2020.

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel comparto Regioni Autonomie Locali, è stato costituito, in via provvisoria, con determinazione del Segretario Generale n. 102 del 10.12.2020 sulla base dei criteri e delle linee guida approvate dalla Giunta della Camera di Commercio Riviera di Liguria con delibera n. 77 del 30.7.2020.

Di seguito viene riportato l'ammontare delle risorse:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	442.951,99
Risorse variabili	205.889,79
Residui anni precedenti	-
Totale	648.841,78

Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Il comma 1 dell'art. 67 consolida in un unico importo le risorse stabili derivanti dalla precedente disciplina (art. 31 comma 2 CCNL 22/1/2004) relative all'anno 2017.

Questo unico importo consolidato (UIC) deve essere quantificato al netto delle risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e delle risorse previste dall'art. 32 comma 7 del CCNL 22.01.2004 pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 (esclusa la quota relativa alla dirigenza) qualora nel 2017 queste risorse siano state utilizzate per gli incarichi di alta professionalità.

Tale importo unico consolidato ammonta ad € 417.771,32.

Più nel dettaglio, confluiscono nelle risorse stabili quelle derivanti dall'applicazione:

DESCRIZIONE	2017
Risorse stabili	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	397.144,83
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	39.641,12
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	17.045,87
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	21.309,05
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	104.521,84
	579.662,71

Le risorse stabili vengono incrementate di € 13.428,61 pari all'importo della retribuzione

individuale di anzianità del personale cessato prima del 2017, non conteggiato nei precedenti Fondi, come di seguito dettagliato:

TERRUSSO ELENA	cessata dal 1° luglio 2010	€	1.360,19
PERICLE ROSANGELA	cessata dal 1° settembre 2010	€	2.795,91
ZERBONE LINO	cessato dal 1° settembre 2010	€	2.147,47
DE GIOVANNI RENZO	cessato dal 1° gennaio 2012	€	2.643,03
DE GIOVANNI ENNIO	cessato dal 1° ottobre 2016	€	2.147,47
GUARINO LUCIANA	cessata dal 1° ottobre 2016	€	2.334,54
		€	<u>13.428,61</u>

RISORSE PARTE FISSA		
ARTICOLO 67 CCNL 21.5.2018	TIPOLOGIA	IMPORTO
COMMA 1		579.662,71
	retribuzione individuale di anzianità del personale cessato prima del 2017, non conteggiato nei precedenti Fondi	13.428,61
	(a detrarre) risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2017 per i titolari di p.o. e le a.p. (incluso lo 0,20% monte salari 2001 destinato alle alte professionalità)	-175.320,00
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO EX COMMA 1	risultante dalla somma algebrica degli importi sovrastanti	417.771,32

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 67 del nuovo Contratto, che regola gli altri elementi di composizione del Fondo che vanno ad integrare sempre la parte stabile dello stesso rimanendo però distinti dall'importo unico consolidato (UIC), le risorse stabili vengono incrementate di € 52.054,66:

COMMA 2 LETT. A): importo su base annua, pari a € 83,20 per ogni unità di personale destinataria del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019. Il personale in servizio alla data del 31/12/2015 è di 124 dipendenti (tutti a tempo indeterminato ed esclusi i dirigenti). L'importo individuato risulta quindi pari ad € 10.316,80.

COMMA 2 LETT. B): importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria. Con riferimento a questo importo, l'Ente si è adeguato alle indicazioni fornite da Unioncamere in un documento (aggiornato al 4 luglio 2018) con il quale sono stati forniti chiarimenti a specifici quesiti (FAQ) attinenti l'applicazione del nuovo CCNL, ed in particolare l'indicazione in merito al computo del personale part-time in proporzione all'orario svolto ai fini del conteggio dell'incremento dei suddetti differenziali delle progressioni economiche ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. b) del nuovo 4 CCNL, in conformità della previsione dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015, salvo ovviamente l'eventuale contrario avviso

dell'Aran o del MEF. L'importo individuato già nel Fondo risorse decentrate del 2019 è pari ad € 12.431,94.

COMMA 2 LETT. C): importi relativi alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio (comprensivo di tredicesima mensilità). L'importo confluisce dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. La somma individuata nel Fondo risorse decentrate del 2019 (€ 6.951,53), nel 2020 viene incrementata di € 3.557,54 e si riferisce al personale cessato nel corso del 2019. Di seguito il dettaglio:

cessati	data cessazione	ria (a)	assegno personale non riassorbibile (b)	(a+b) annuale
Bragoli	01/10/2017	174,03	0	2.262,39
Pagano	19/12/2017	130,32	0	1.694,16
Di Alesio	23/07/2018	130,32		1.694,16
Fabiani	21/05/2018	55,22	4,61	777,79
Mauro	01/05/2018		4,61	59,93
Pennacchi	21/05/2018	75,23		977,99
Spano	28/09/2018	63,62		827,06
Spinosa	01/05/2018	165,82	4,61	2.215,59
				10.509,07

COMMA 2 LETT. E): € 26.424,88 per importi necessari, a regime, per trattamento accessorio personale trasferito, anche in ambito associativo o per delega/trasferimento di funzioni;

COMMA 2 LETT. G): € 2.688,77: importo corrispondente a stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario

- **Decurtazioni del fondo – parte fissa**

A seguito di quanto stabilito dal comma 456 dell'articolo unico della legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) vengono storicizzate, a partire dal 2015, le decurtazioni operate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale).

Queste decurtazioni permanenti vengono inserite, per effetto della Circolare n. 13/2016 della Ragioneria Generale dello Stato, tra le risorse fisse del Fondo 2018 della CCIAA Riviera di Liguria. Il valore complessivo ammonta ad € 37.190,79 ed è la medesima somma inserita nel Fondo 2016 della ex CCIAA della Spezia. La voce non è stata invece quantificata nei Fondi delle ex Camere di Imperia e Savona non ricorrendone i presupposti.

Il valore complessivo delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità per l'anno 2019 – definito in **€ 442.951,99** al netto delle decurtazioni permanenti di parte fissa – deve essere prioritariamente destinato alla corresponsione di quei compensi che abbiano

anch'essi carattere di continuità e stabilità ovvero, come chiarito nella dichiarazione congiunta n. 19 al CCNL 22.01.2004, al finanziamento:

- delle progressioni economiche orizzontali;
- dell'indennità di comparto, per la parte che rimane a carico del fondo;
- delle indennità delle posizioni organizzative, inclusa l'indennità di risultato;
- delle posizioni di alta professionalità, ove istituite.

Sezione II – risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 67, comma 3 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 stipulato in data 21/05/2018.

Le risorse variabili risultano scomponibili essenzialmente in due aggregati:

- ✓ risorse variabili di natura non discrezionale, risultanti dall'applicazione puntuale delle disposizioni contrattuali;
- ✓ risorse variabili discrezionali, le quali necessitano di un apprezzamento dell'organo di direzione politica (Giunta) in ordine ad eventuali risorse aggiuntive necessarie per sostenere politiche di incentivazione del personale. Per quanto riguarda queste ultime risorse, la Giunta camerale, con deliberazione n. 77 del 30/7/2020, nell'ambito delle direttive alla delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata, per l'anno 2020, valutata l'entità e la composizione del fondo nonché gli obiettivi di produttività contenuti nel Piano della performance 2020, ha deciso di procedere all'integrazione del fondo con le risorse aggiuntive di cui all'art. 67, comma 4 e comma 5, lett. b) (ex artt. 15 comma 2 e comma 5 C.C.N.L. 01/04/1999), destinando allo scopo € 145.000,00. Ciascun progetto/iniziativa è dotato di un set di indicatori e target finalizzati alla misurazione del livello di attuazione/raggiungimento dei singoli programmi di attività, ai quali sarà correlata anche la corresponsione dei premi legati alla performance.

Le risorse variabili risultano scomponibili in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite
- risorse variabili non soggette al limite.

La suddivisione tra i due aggregati è stata fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- economie del fondo risorse non utilizzate dall'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate (rientrano anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente)
- risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" (individuale e collettivo), da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione.

Le voci del Fondo 2016 che non rilevano ai fini della quantificazione del limite 2016 e che quindi sono state escluse, sono le voci non assoggettate ai vincoli secondo la previgente normativa. Considerato che la disposizione di cui all'art. 23 sopra richiamata, è proposta nello stesso stile di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, si sono incluse/escluse le medesime voci utilizzate anche negli anni pregressi. Per la loro individuazione si è tenuto conto di quanto indicato in alcune Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico (MEF) - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) di seguito elencate, che individuano gli istituti da non considerare per il rispetto del vincolo di cui all'art. 9 comma 2/bis del DL 78/2010:

- ✓ Circolare MEF n. 12 del 15/04/2011 dove, a pagina 4, nello spiegare come eventualmente ricondurre il fondo costituito per gli anni 2011/2012/2013 al limite del Fondo determinato nel 2010, cita testualmente: *“Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità”*;
- ✓ Circolare MEF n. 16 del 02/05/2012, a pagina 129, elenca gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis, e quindi:
 - a. incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto “conto terzi”, incarichi che sono da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione (esempi citati: risorse trasferite all'Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell'Unione Europea, ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale);
 - b. per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art. 43 comma 3 della Legge n. 449/1997;
 - c. le risorse, non utilizzate, del Fondo dell'anno precedente e rinviate all'anno successivo (se contrattualmente previsto);
 - d. i compensi professionali degli avvocati in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione;
- ✓ Circolare MEF 21/2013, pagina 140;
- ✓ Circolare MEF 15/2014, pagina 138.

Due deliberazioni della Corte dei Conti (Liguria n. 105/2018 e Friuli Venezia Giulia n. 40/2018) sono nuovamente intervenute sulla materia andando a delineare il quadro generale dei requisiti che le varie fattispecie di attività svolte dalle Amministrazioni devono possedere al fine di considerare le integrazioni del fondo risorse decentrate al di fuori dei vincoli posti nel tempo dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, anche di natura accessoria. In particolare i requisiti individuati attengono a:

- copertura finanziaria tramite finanziamenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle Amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti
- copertura delle ulteriori spese che l'Amministrazione deve eventualmente sostenere
- vincolo di destinazione per remunerare il personale coinvolto in tali attività.

Infine sulla base del documento Unioncamere, trasmesso in data 8 ottobre 2018 e successivamente aggiornato in data 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente le linee di indirizzo su “Fondo risorse decentrate nelle Camere di commercio:

costituzione ed utilizzo” nonché lo schema di costituzione ed utilizzo delle risorse, le voci di natura variabile da escludere dal confronto sono le seguenti:

- art. 67 comma 3 lett. a): introiti derivanti dall'art. 43 L. 449/1997, nei limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo, secondo le causali introdotte dall'art.4 comma 4 CCNL 5.10.2001
- art. 67 comma 3 lett. b): risparmi conseguiti per effetto di piani di razionalizzazione
- art. 67 comma 3 lett. c): risorse previste da specifiche disposizioni di legge
- art. 67 comma 3 lett. e): risparmi di straordinario anno precedente
- art. 68 comma 1 ultimo periodo: risparmi risorse stabili non utilizzati in anni precedenti.

La parte “variabile” del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 tenuto conto delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo della Giunta stabilito con deliberazione n. 77 del 307/2020, è stata provvisoriamente quantificata alla data odierna, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 205.889,79

- art. 67 CCNL 21.5.2018, comma 3, lett. a):

Convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari: - rimborso dei costi per il responsabile amministrativo-finanziario da parte del “FLAG SAVONESE” e “IL MARE DELLE ALPI” nella misura del 50% al netto degli oneri di funzionamento e degli oneri riflessi	5.089,18
Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali: tariffe metrico, ricavi gestione sale, manifestazioni a premio; nella misura del 50% al netto degli oneri di funzionamento e degli oneri riflessi	474,00
Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali, non soggetti al limite: proventi da servizi mediazione, anno 2019 nella misura del 50% al netto degli oneri di funzionamento e degli oneri riflessi	5.254,00
Somme rimborsate all'Ente per attività svolta dai propri dipendenti presso Aziende Speciali e partecipate, al netto degli oneri riflessi	8.112,84
totale	18.930,02

- art. 67 CCNL 21.5.2018, comma 3, lett. c): risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale (compensi Istat,

secondo le modalità di cui all'art. 70-ter): € 441,00;

- art. 67 CCNL 21.5.2018, comma 3, lett. d): frazioni ria personale cessato infrannualmente nel 2019, non corrisposte in tale anno: da determinarsi a consuntivo
- art. 67 CCNL 21.5.2018, comma 3 lett. H) e comma 4: risorse integrative nel limite dell'1,2% monte salari 1997: € 34.159,97.
Con riferimento a questa fattispecie, la Giunta camerale, con la citata delibera n. 77, stabilisce che tale importo potrà essere reso disponibile secondo il seguente criterio:

% di realizzazione complessiva degli obiettivi	% di risorse aggiuntive erogabili
Oltre il 90%	100%
Fra l'80% e il 90%	90%
Fra il 65% e il 79%	75%
Fra il 50% e il 64%	50%
Sotto il 50%	0%

- art. 67 CCNL 21.5.2018, comma 3 lett. I) e comma 5 lett. B): *“Gli enti possono destinare apposite risorse: a) [...] b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri 12 analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; [...]”.*

La norma prevede la possibilità di destinare apposite risorse alla componente variabile del fondo per il conseguimento di specifici obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.

In applicazione dell'articolo citato, è stato individuato con la citata deliberazione della Giunta Camerale n. 77/2020 un importo pari a € 145.000,00.

Le risorse variabili sono determinate in via provvisoria in € 220.779,23. In applicazione di quanto previsto dalla citata delibera della Giunta camerale n. 77/2020, in sede di consuntivo potranno essere incrementate, sulla base degli incassi registrati dall'Ente.

Sezione III – eventuali decurtazioni del fondo

Nel costituire il fondo integrativo 2020 si è tenuto conto delle vigenti misure di contenimento in materia di contrattazione integrativa.

A parte la decurtazione permanente di cui all'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 inserita tra le risorse fisse e decritta nella Sezione I, l'ulteriore riduzione del Fondo 2020 deriva dall'applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che nell'abrogare dal 1° gennaio 2017 l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 stabilisce che a decorrere dalla stessa data *“l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo deter-*

minato per l'anno 2016 (omiss)....". Il trattamento accessorio dell'anno 2016 diviene quindi il limite da non superare per gli anni futuri, a partire dal 2017.

L'ammontare delle risorse accessorie da assoggettare al vincolo viene determinato tenendo conto:

- delle nuove disposizioni contenute nell'art. 67 comma 7 CCNL 21.5.2018 in ordine all'applicazione del vincolo sull'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate dell'anno e su quelle destinate a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL, al Fondo Posizioni Organizzative
- della deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 356 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato chiarito che anche il fondo per lavoro straordinario deve essere assoggettato al vincolo in esame e pertanto rientra nel limite del trattamento accessorio complessivo che non deve superare il corrispondente importo dell'anno 2016
- della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL e della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, in base alle quali gli incrementi di natura stabile introdotti dal rinnovo contrattuale non sono assoggettabili al limite 2016
- delle medesime indicazioni fornite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché degli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti in ordine alle voci "escludibili"
- nonché delle indicazioni contenute nel documento Unioncamere, aggiornato al 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, ed esposte nella sezione precedente.

L'applicazione del vincolo sull'ammontare delle risorse accessorie così determinato, comporta la decurtazione di € 14.889,44, come di seguito verificata:

Risorse fisse soggette al limite (al netto della decurtazione permanente 2014)	420.203,25
Risorse variabili soggette al limite	179.633,97
Fondo Posizioni Organizzative (a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 15 c. 5)	175.320,00
Fondo straordinario	48.458,00
Totale da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017	823.615,22
Risorse decentrate costituenti il limite 2016 (come risultanti da ultimo dalla ricognizione effettuata con determinazione del S.G. n. 30 del 14 maggio 2018)	760.267,78
Fondo Straordinario 2016 (stanziamenti di bilancio conto 321003)	48.458,00
Limite anno 2016	808.725,78
Decurtazione	-14.889,44

Sezione IV – sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili (totale sezione I) al netto della decurtazione permanente anno 2014 di cui all'art. 1 c. 456 L. 147/2013	442.951,99
Risorse variabili (totale sezione II) al netto della decurtazione quantificata nella sezione III pari a € 3.394,44	205.889,79
Totale fondo sottoposto a certificazione	648.841,78

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

MODULO 2

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Descrizione		Importo
ART. 68 CCNL 21.5.2018, co. 1	indennità di comparto	55.905,36
	indennità personale ex-VIII qual. funz.le non titolare di p.o.	774,72
	progressioni orizzontali "storiche"	326.783,21
	Rideterminazione p.e.o. per incremento contrattuale CCNL 21/5/2018	11.459,50
Totale		394.922,79

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

Descrizione(*)		Importo
art. 68 co. 2, lett. a)	produttività collettiva	95.199,98
art. 68 co. 2, lett. b)	produttività individuale (comprensiva degli incarichi aggiuntivi)	71.579,49
art. 68 co. 2, lett. c)	indennità legate a particolari condizioni di lavoro (disagio, rischi, maneggio valori)	5.000,00
art. 68 co. 2 lett. e) e art. 70 quinquies	indennità per specifiche responsabilità	82.139,52
Totale		253.918,99

(*) dove non è indicato il riferimento è al C.C.N.L. 21.5.2018

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Destinazioni non regolate dal contratto	648.841,78
Destinazioni regolate dal contratto	--
Eventuali destinazioni da regolare	--
Totale fondo	648.841,78

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Nell'ambito delle risorse stabili che ammontano (al netto della decurtazione permanente) complessivamente a € 442.951,99 trovano integralmente copertura le risorse destinate ad utilizzi di natura certa e continuativa (progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità al personale ex 8^a q. f.). Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

L'utilizzazione delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo del personale (compensi di produttività) è direttamente correlata al conseguimento di obiettivi specifici individuati nel Piano della performance 2020, approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 21 del 25.2.2020, successivamente aggiornato con delibera n. 105 dell'11.11.2020.

A seguito dell'approvazione di tale Piano, gli obiettivi, la cui realizzazione costituisce presupposto per l'erogazione della retribuzione di risultato a Segretario Generale, Dirigenti e Titolari di posizione organizzativa e per l'erogazione dei compensi di produttività al personale, sono stati assegnati al personale.

I fattori che determinano la commisurazione del compenso sono stati esposti nella Relazione illustrativa (Parte II – modulo 2, lett. d). Il grado di realizzazione di specifici obiettivi di miglioramento unitamente alla valutazione della performance organizzativa e della valutazione dell'apporto qualitativo e del comportamento organizzativo determinano il coefficiente di produttività individuale che costituisce il parametro che, collegato alle risorse complessive disponibili, commisura il trattamento economico.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Non sono previste progressioni orizzontali di carriera.

MODULO 3

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il

corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2020	Anno 2019	differenza
Risorse stabili (al netto delle decurtazioni)	442.951,99	439.394,45	3.557,54
Risorse variabili	205.889,79	234.418,86	-28.529,07
Totale	648.841,78	673.813,31	-24.971,53

MODULO 4

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Le voci del fondo sopra descritte, imputate per intero al conto 321006, sono state previste nel preventivo economico 2020 approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 19.12.2019, aggiornato con delibera del Consiglio n. 4 del 30.7.2020.

Pertanto il sistema contabile è strutturato in modo da garantire in sede di previsione di spesa la copertura nei limiti di quanto espresso dal fondo per le voci quantificate nel precedente Modulo I – parte III.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del fondo 2016 è stato rispettato.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo, come determinato in via provvisoria con determina del Segretario Generale n. 102 del 10.12.2020, è interamente coperto, per la parte di competenza, con l'imputazione al conto 321006.

Si precisa che la quota parte del fondo risorse decentrate non ancora pagato a fine anno 2020 (comprensivo delle risorse aggiuntive), considerato entro i limiti del 2016, verrà accantonato, al conto 244000 – Debiti verso il personale, nell'ambito delle scritture di chiusura del bilancio 2020.

Savona, 9/12/2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RISORSE UMANE



(Dott.ssa Paola Mottura)